



ASL
FROSINONE

CORSO DI FORMAZIONE
Art. 5 Legge 283/62 e D.L.vo 150/22 (Legge Cartabia)
Procedure applicative e riflessi teorico-pratici
Frosinone, 24 novembre 2023



REGIONE
LAZIO

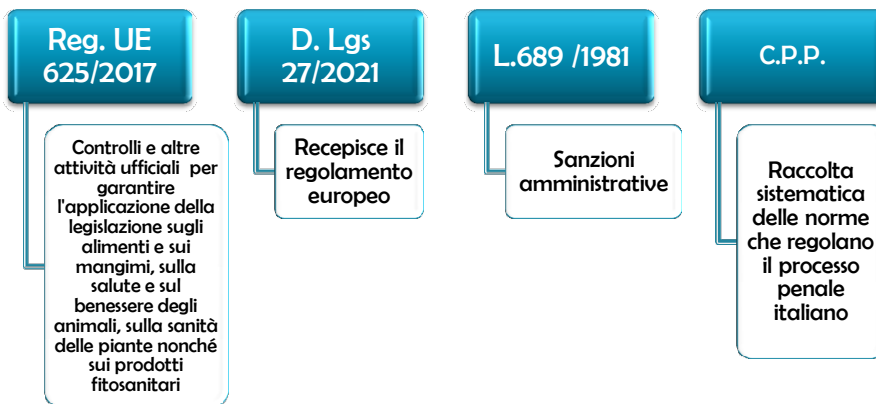
Decreto Legislativo 150/2022 e Legge 283/1962 Procedure applicative

Dott. Lucilla Boschero
Responsabile Servizio Pre.S.A.L. Nord
ASL Frosinone

Reati contravvenzionali in materia alimentare di interesse veterinario

- art. 5 Legge 283/1962
- art. 6 Legge 283/1962
- art. 15, comma 1 D.lgs. 169/2004 (integratori alimentari)
- art. 2, commi 1 e 2 D.lgs. 70/2005 (OGM)
- art. 3, commi 1 e 2 D.lgs. 70/2005 (OGM)
- art. 6, comma 1 e 2 D.lgs. 193/2007 (macellazione clandestina)

Gestione della non conformità sino al 30.12.2022: sintesi



Cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022
in caso di accertamento di una non
conformità classificabile come reato
contravvenzionale in materia
alimentare?

Un passo indietro ... la legge delega

Legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali. (G.U. n. 237 del 27.10.2020)

Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore (art. 1, comma 23)

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi* :
.....omissis.....

*Richiamati nell'art. 70, comma 1 D.Lgs. 150/2022 (art. 12-ter L. 283/1962)

Modelli estintivi già presenti nel nostro ordinamento giuridico

La legge delega ha inteso valorizzare ulteriormente un modello estintivo già previsto nella legislazione speciale per alcune contravvenzioni in materia di

Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/1994 e D.Lgs. 81/2008)

Ambiente (D.Lgs. 152/2006)

Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020)

Il D. Lgs. 758/94

IL VERBALE DI PRESCRIZIONE (D. Lgs. 758/94)

LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SI CONFIGURANO COME REATI E COME TALI PERSEGUIBILI PENALMENTE



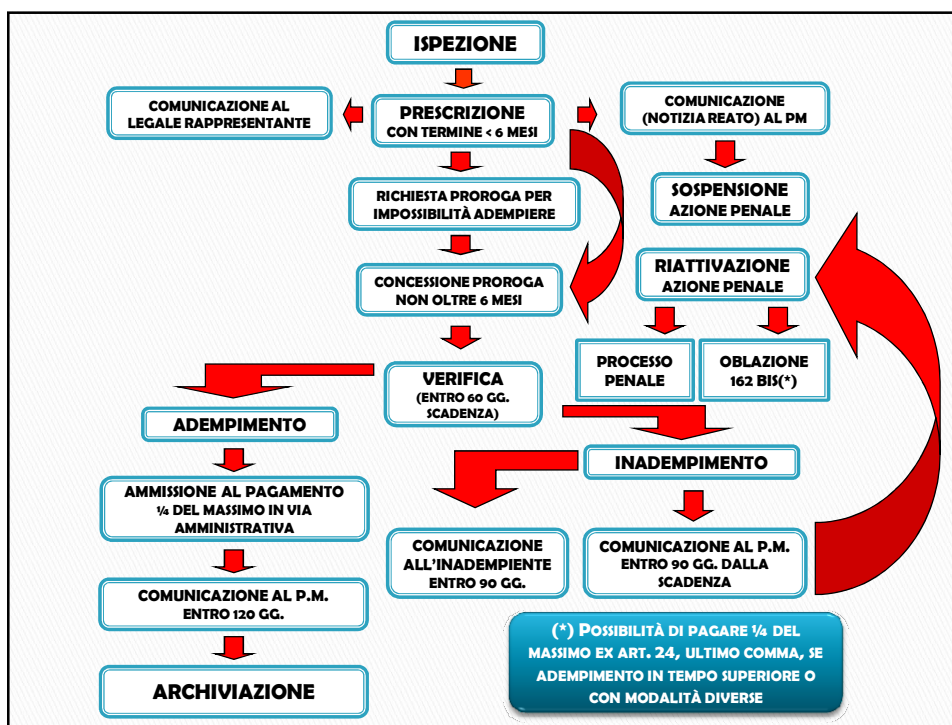
IL D.Lgs. 758/94 HA APPORTATO MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO PER CUI È CONSENTITO ESTINGUERE IN SEDE AMMINISTRATIVA LE SUDETTE VIOLAZIONI

D. Lgs. 758/94

Il sistema delineato dal D.Lgs 758/94 prevede che, accertate le irregolarità in materia di igiene e infortuni sul luogo di lavoro, l'autorità competente impone alcune prescrizioni finalizzate alla rimozione, da parte del responsabile, della situazione di illegalità.

D. Lgs. 758/94

Una volta accertata l'ottemperanza (attraverso il verbale di verifica), il responsabile è ammesso ad estinguere anticipatamente il reato, pagando una sanzione di natura amministrativa determinata in ragione di un quarto del massimo previsto dalla legge per le contravvenzioni accertate.



Effetti concorrenti della estinzione dei reati contravvenzionali

Evitare la celebrazione del processo favorendo l'archiviazione del reato durante le indagini preliminari da parte del pubblico ministero, che è per di più sgravato da molti compiti in virtù del ruolo centrale che, nella procedura, riveste l'organo accertatore, con funzioni di polizia giudiziaria:

- Riduzione del numero di procedimenti che arrivano a giudizio
- Alleggerimento del carico di lavoro delle procure

Assicurare al contempo una efficace tutela del bene giuridico tutelato, grazie alla leva ripristinatoria/risarcitoria sulla quale si basa il meccanismo estintivo del reato.

Individuazione degli ambiti di materia sui quali esercitare la delega

Ambiti nei quali sono previste contravvenzioni suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, che si caratterizzano per un significativo impatto sulla attività giudiziaria, essendo di frequente contestazione.

Ambiti nei quali esistono autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei Carabinieri specializzati nell'accertamento dei reati in quegli ambiti.

Dalla legge delega al decreto legislativo

Decreto legislativo 10. ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia ripartitiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali (G.U. n. 243 del 17.10.2021)

Legge Cartabia

Si tratta di un provvedimento importante che modifica profondamente la struttura del procedimento penale nell'ambito del settore alimentare e che al suo interno interviene anche sulla procedura applicativa degli artt. 5 e 6 della legge 283/62, considerati i pilastri portanti della normativa alimentare.

Legge Cartabia

I due articoli prevedono sanzioni penali per ipotesi quali la produzione, detenzione e distribuzione di prodotti in cattivo stato di conservazione, oppure insudiciati o con cariche microbiche superiori ai limiti previsti. La grossa novità è che questo reato sarà estinguibile attraverso un percorso alternativo al processo penale.

Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande (L. 30 aprile 1962, n. 283)

Gli articoli della riforma
Cartabia che prevedono
l'estinzione:

Art. 70 D.Lgs. 150/2022
Modifiche alla legge 30 aprile
1962, n. 283

Art. 96 D.Lgs. 150/2023
Disposizioni transitorie in materia
di estinzione delle contravvenzioni
in materia di alimenti

Art. 70 D.Lgs. 150/2022 - Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

L'art. 70 D.lgs. 150/2022 introduce nella Legge 283/1962 i seguenti articoli:

- Art. 12 - ter → Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore;
- Art. 12 - quater → Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa
- Art. 12 - quinquies → Prestazioni di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa
- Art. 12 - sexies → Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
- Art. 12 - septies → Sospensione del procedimento penale
- Art. 12 - octies → Estinzione del reato e richiesta di archiviazione
- Art. 12 - nonies → Adempimento tardivo della prescrizione

Art. 12-ter

(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore)

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.



Reati

Un reato è in comportamento (attivo e/o omissivo) contrario agli interessi della collettività, che lo Stato proibisce per legge, con la minaccia di una sanzione penale per i violatori

DELITTI

Forme più gravi di illecito penale – Sono puniti con:

- **RECLUSIONE:** *Privazione della libertà personale per un periodo di tempo da 15 giorni a 24 anni*
- **MULTA:** *Pagamento allo Stato di una somma compresa tra 5.16 e 5160 Euro*

CONTRAVVENZIONI

Forme meno gravi di illecito penale – Sono punite con:

- **ARRESTO:** *Privazione della libertà personale per un periodo di tempo da 5 giorni a 3 anni*
- **AMMENDA:** *Pagamento allo Stato di una somma compresa tra 2 e 1000 Euro*

IL RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Il codice di procedura penale del 1988, entrato in vigore il 24 ottobre del 1989 stabilisce che il Pubblico Ministero dirige attivamente e concretamente la Polizia Giudiziaria, avendo la disponibilità effettiva nello svolgimento di un'attività diretta nella ricerca dell'elemento probatorio finalizzato al naturale epilogo della funzione: l'esercizio dell'azione.

IL RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

La scelta legislativa di collocare la Polizia Giudiziaria tra i soggetti del processo evidenzia sia il ruolo di particolare rilievo attribuito a questo organo nella fase delle indagini preliminari, talora con funzioni autonome, talora con funzioni delegate dal Magistrato del Pubblico Ministero, sia i compiti unitari della Polizia Giudiziaria e del Magistrato requirente.

IL RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel nostro sistema processuale la Polizia Giudiziaria, quale organo ausiliario dell'Autorità Giudiziaria, è un soggetto caratterizzato da una tripartizione delle funzioni delineate dall'art. 55 c.p.p..

ART. 55 CODICE DI PROCEDURA PENALE

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati e:

impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori

ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova

La P.G. svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale

Art. 12-ter

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

Prescrizione

Comunicazione al PM



Termine

Tempo necessario (non superiore a 6 mesi)

Art. 12-ter

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.

**Eventuale proroga
(motivata!!!)**



Non superiore a ulteriori 6 mesi

Comunicazione al PM

Art. 12-ter

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Copia della prescrizione

**Al rappresentante
legale**



La prescrizione può imporre

Misure atte a far
cessare situazioni di
pericolo

Cessazione di attività
potenzialmente
pericolose

Art. 12-ter

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

**Obbligo di
trasmettere la notizia
di reato al PM**



**Il PM può disporre la
modifica delle
prescrizioni**

Art. 12-quater (Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa)

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.

Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

Entro 30 giorni
dalla scadenza
della prescrizione

VERIFICA

Ammissione al pagamento

Art. 12-quater

Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.

Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Entro 60 giorni dalla scadenza
della prescrizione

COMUNICAZIONE
DELL'ADEMPIMENTO O
DELL'INADEMPIMENTO

Al PM

Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa)

Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Art. 12-quinquies

La richiesta di cui al primo comma è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità. La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.



Art. 12-quinquies

Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Lavoro di pubblica
utilità

Non può avere durata
superiore a 6 mesi

Non può oltrepassare le 8 ore
giornaliere

Art. 12-quinquies

Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l'autorità indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa.

Se non può controllare PS
controllano i carabinieri

Entro 60 giorni dalla fine del
lavoro di pubblica utilità

L'autorità comunica

All'organo accertatore e al PM

L'avvenuto svolgimento

Art. 12-quinquies

Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.

In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.

Il lavoro di pubblica utilità può essere interrotto pagando

Il contravventore attesta l'avvenuto pagamento

L'organo di controllo

Comunica al PM l'avvenuto pagamento

Art. 12-sexies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)

Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater.

Se il PM riceve notizia di contravvenzione

Comunica all'organo accertatore

Provvede agli accertamenti

Art. 12-sexies

Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

**L'organo
accertatore**



Informa il PM

Non oltre 60 giorni dalla data
della comunicazione della notizia
di reato

Art.12-septies(Sospensione del procedimento penale)

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12-quinquies, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo.

**Il PM sospende il
procedimento**



**Fino alle
comunicazioni di
adempimento**

Art. 12-septies

Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione.

Il procedimento riprende il suo corso

Quando l'organo di PG informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione

Se la PG omette di informare il PM delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione

Art. 12-septies

Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.

La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Se e' presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e' sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.

Art. 12-octies (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento)

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.

Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma.

In caso di adempimento



Pagamento



Archiviazione

Art. 12-nonies (Adempimento tardivo della prescrizione)

Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

In caso di adempimento tardivo



Pena diminuita



Oblazione

Art. 96 D.Lgs. 150/2022 Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia alimentare

Le disposizioni dell'art. 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia stata già esercitata l'azione penale.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 12 quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministero della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151

Procedura attuale

